

**INTEGRAZIONI
ALLE PROPOSTE EMENDATIVE CISL**

**A.C. 2911 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante
"Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del
caporalato digitale"**

PREVIDENZA**EMENDAMENTO**

Eliminazione della portabilità del contributo contrattuale a sostegno della previdenza complementare negoziale

PROPOSTA 1

La disposizione di cui all'articolo 1 comma 201 comma c) della legge 30 dicembre 2025, n. 199 è eliminata.

PROPOSTA 2

Differimento dell'attuazione della portabilità del contributo contrattuale a sostegno della previdenza complementare negoziale

L'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1 comma 201 comma c) della legge 30 dicembre 2025, n. 199 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Motivazione

La previsione, introdotta dalla legge di bilancio per l'anno 2026, della possibilità di destinare anche alle forme di previdenza di mercato, quali i piani individuali di previdenza e i fondi aperti, il contributo in capo al datore di lavoro negoziato in sede di contrattazione collettiva rappresenta un vulnus gravissimo per le scelte di competenza esclusiva dell'autonomia negoziale e va in contraddizione con la valorizzazione della contrattazione collettiva contenuta nel decreto 1° maggio, di conseguenza si chiede in primo luogo l'eliminazione della norma relativa alla portabilità e solo in via subordinata il differimento dell'attuazione della stessa al 1° gennaio 2027. Le proposte emendative non comportano oneri per la finanza pubblica.

Sistema sanzionatorio previdenza complementare

Proposta emendamento

A far data dal 1° gennaio 2026 le disposizioni previste dall'articolo 1 commi 295 e 296 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 sono abrogate.

Motivazione

La legge di bilancio per l'anno 2026 all'articolo 1 commi 295 e 296 ha notevolmente incrementato le sanzioni pecuniarie a carico dei consiglieri di amministrazione dei fondi pensione senza che a questo provvedimento corrisponda una effettiva esigenza di inasprimento delle pene a seguito della rilevazione generalizzata di reiterati comportamenti scorretti dal punto di vista amministrativo. L'attuale quadro sanzionatorio non è giustificato rispetto alle attività e all'impegno profuso dai cda dei fondi pensione negoziali e se ne chiede quindi l'abrogazione con il ripristino della disciplina precedente. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

LAVORO PUBBLICO

EMENDAMENTO

All'art. 49, comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "dell'ottavo anno" sono sostituite dalle seguenti "del quattordicesimo anno".

Motivazione

L'art. 1, comma 220 della legge 199/2025 ha modificato il testo del comma 2 dell'art. 47 aumentando il numero di giorni (da 5 a 10) fruibili per ciascun genitore per gli eventi di malattia del figlio ed il periodo di fruizione di tali congedi (da 8 a 14 anni).

Il legislatore ha così modificato l'istituto del congedo per malattia del figlio ampliando le tutele riconosciute a favore dei genitori in termini numerici e di periodo utile.

Non ha modificato però l'art. 49, rubricato trattamento previdenziale, che disciplina rispettivamente ai commi 1 e 2 le tipologie di copertura contributiva dei periodi di congedo distinguendo a seconda che lo stesso sia fruito entro i tre anni di vita del bambino o fino al compimento dell'ottavo anno.

E' evidente che le due norme (art 47 che innalzato l'età dei figli da 8 a 14 anni e 49 non modificato) sono attualmente disallineate rispetto alla finalità che ha mosso il legislatore a modificare l'istituto in favore di una maggiore fruizione del congedo stesso e che la formulazione attuale dell'art. 49 (contribuzione figurativa ferma a 8 anni di età dei figli) contrasta con la ratio del nuovo istituto, comportando, di fatto un ostacolo concreto alla fruizione del congedo nel periodo dagli otto ai quattordici anni del bambino, contrariamente a quanto voluto dal legislatore nel momento in cui ha deciso, non solo di ampliare il numero di giorni fruibili in caso di malattia, ma anche di estendere il periodo di fruizione ad un periodo maggiore al fine di garantire una tutela più efficace delle esigenze, dei dritti ed interessi dei minori.

EMENDAMENTO

Modifica al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Modifica art. 47 - Congedo per la malattia del figlio

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

*2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, **(nel limite di dieci giorni)** lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e **(i quattordici)** anni.*

3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al [decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010](#), secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.(30)

***3-bis.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal [Codice dell'amministrazione digitale](#), di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.(30)*

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Modifica art. 49 - Trattamento previdenziale

- 1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.*
- 2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2.*
- 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.*